

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E LEGALE
PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
CIG 6708219570**

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Domanda 1

In merito alla gara in oggetto, alle funzioni istituzionali demandate all'ANSF ed ai servizi previsti dalla lex specialis, si richiede se è ammessa la partecipazione di uno studio legale, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che ha tra i suoi clienti "imprese ferroviarie"

Risposta 1

Con riferimento agli operatori ammessi alla partecipazione alla presente procedura si rimanda a quanto indicato alla “Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico” del bando di gara. Con riferimento al quesito posto si evidenzia che, sulla base delle disposizioni dettate con il Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31/01/2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014) ed in particolare dall’ Art. 24 (Conflitto di interessi) lo studio legale *che ha tra i suoi clienti “imprese ferroviarie”* (soggetti vigilati dall’ANSF) integra una situazione di conflitto di interesse, come esposta al comma 3 del medesimo articolo 24 e che di seguito si riporta : *«Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico»*. Ne consegue la non ammissibilità dell’operatore che rientra in tale situazione soggettiva.

Domanda 2

Relativamente al punto III.1.3) "Capacità professionale e tecnica" del bando di gara, per quanto concerne il punto 1 relativo all'elenco dei servizi, si indica di fornire "espressa dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita". In merito a tal requisito, nel modello di domanda di partecipazione è riportato "e che per ciascuno dei servizi sopra elencati è in possesso della dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita".

In base a quanto formulato nel bando e nella domanda di partecipazione, si chiede:



- Se è necessario fornire già in questa fase le dichiarazioni di cui sopra nella documentazione di gara, o se basta l'autodichiarazione contenuta nel modello di domanda di partecipazione;
- Se le dichiarazioni di cui sopra devono necessariamente avere una data antecedente rispetto al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione;

Se per le dichiarazioni di cui sopra si intendono unicamente gli attestati forniti dai clienti o se è possibile presentare le fatture emesse a fronte della prestazione resa.

In riferimento alla Sezione III.1.2) "Capacità economica e finanziaria" del bando di gara, per quanto concerne il punto 2 relativo al fatturato specifico, viene richiesto di possedere un fatturato specifico pari almeno a 3.200.000 Euro oltre IVA negli ultimi 3 esercizi sociali anni 2013- 2015 per servizi di supporto organizzativo, direzionale e gestionale. A tal proposito, si chiede se per attestare tale fatturato è necessario, oltre alla compilazione del campo specifico nella domanda di partecipazione, presentare una dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita come richiesto per l'elenco dei servizi (di cui al punto 1 della Sezione III.1.3) "Capacità professionale e tecnica" del bando di gara o se è possibile presentare le fatture emesse a fronte della prestazione resa

Risposta 2

Con riferimento al:

- primo quesito posto, si precisa che come da bando di gara, la documentazione per la partecipazione alla presente gara — elencata ai paragrafi III.1.1), III.1.2) e III.1.3) — potrà essere prodotta anche mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive ex artt. 46-47 DPR 445/2000, sottoscritte in calce dal legale rappresentante del candidato, o da altro soggetto munito dei poteri di firma, e accompagnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- secondo quesito posto, si precisa che la regolarità della prestazione eseguita deve risultare da documentazione avente data antecedente rispetto al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione;
- terzo quesito posto, si precisa che la regolarità della prestazione eseguita potrà essere fornita, oltre a quanto indicato nel Modello di domanda di partecipazione, mediante produzione degli originali o di copia autentica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 dei certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o delle dichiarazioni dei privati che attestino il buon esito della prestazione a proprio favore del servizio richiesto, con indicazione dei relativi importi, date ed oggetto, ovvero mediante produzione dei contratti (in originale o copia conforme all'originale) accompagnati dalle fatture quietanzate (in originale o copia conforme all'originale) attestanti l'elenco dei servizi, con riferimento al punto III.1.3) "Capacità professionale e tecnica" punto 1) del bando di gara;
- quarto quesito posto, si precisa che il possesso del requisito del fatturato specifico di cui al punto III.1.2) "Capacità economica e finanziaria" punto 2) del bando di gara, è attestato come da Modello di domanda di partecipazione. Non è richiesta l'allegazione di ulteriore documentazione.

Domanda 3

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui alla sezione III.1.3 (Capacità professionale e tecnica) del Bando, si chiede di confermare che la comprova del possesso del requisito che verrà dichiarato secondo quanto previsto nel fac-simile di Domanda di partecipazione potrà avvenire, oltre che con la dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita, attraverso la produzione di copia dichiarata conforme



all'originale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei contratti unitamente alle fatture quietanzate relative ai servizi prestati.

In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che la dichiarazione contenuta a pagina 12, punto 1), del predetto fac-simile di Domanda di partecipazione, possa essere modificata, sostituendo la parte finale di seguito riportata:

e che per ciascuno dei servizi sopra elencati è in possesso della dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita

con la seguente attestazione:

e che per ciascuno dei servizi sopra elencati è in possesso dei contratti unitamente alle fatture quietanzate relative ai servizi prestati.

Alle pagine 2 e 3 del fac-simile di Domanda di partecipazione è previsto che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, è necessario indicare per ciascuno le rispettive percentuali di partecipazione. Ciò posto, atteso che nell'attuale fase di prequalifica non vi è ancora un Capitolato tecnico-prestazionale e/o uno Schema di contratto e che, quindi, i concorrenti non hanno contezza delle effettive attività richieste, anche sotto il profilo quantitativo, si chiede di confermare che:

a) il predetto onere riguarda unicamente la fase di gara successiva alla presente fase di prequalifica, che verrà disciplinata dalla Lettera di invito;

b) nella presente fase di prequalifica gli operatori economici raggruppati/raggruppandi dovranno specificare, anziché le rispettive percentuali di partecipazione, le attività (tecnico e/o amministrativo e/o legale, fra quelle elencate nella sezione II.1.4 del Bando) di rispettiva competenza

Nella sezione III.1.1 (Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale), quinto periodo, del Bando, è previsto che La domanda di partecipazione deve essere corredata dal documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016. Si chiede conferma che il format di DGUE allegato al Regolamento UE n. 2016/7, che ANSF ha pubblicato sul proprio sito nella pagina dedicata alla presente procedura, debba essere compilato solo per la parte relativa all'operatore economico (Parti da II a VI), tralasciando in bianco ogni parte di competenza della stazione appaltante (Parte I), sottoscritto e presentato unitamente alla Domanda di partecipazione

Si chiede di confermare che nella presente fase di prequalifica non occorre dichiarare di volersi avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto e che detta dichiarazione dovrà invece essere resa nella successiva fase di gara.

Risposta 3

Con riferimento al:

- primo quesito posto, si precisa che la comprova della regolarità della prestazione eseguita potrà essere fornita, oltre a quanto indicato nel Modello di domanda di partecipazione, mediante produzione degli



originali o di copia autentica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 dei certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o delle dichiarazioni dei privati che attestino il buon esito della prestazione a proprio favore del servizio richiesto, con indicazione dei relativi importi, date ed oggetto, ovvero mediante produzione dei contratti (in originale o copia conforme all'originale) accompagnati dalle fatture quietanzate (in originale o copia conforme all'originale) attestanti l'elenco dei servizi, con riferimento al punto III.1.3) "Capacità professionale e tecnica" punto 1) del bando di gara.

Si conferma che la dichiarazione contenuta a pagina 12, punto 1), del modello di domanda di partecipazione può essere modificata sostituendo la parte finale di seguito riportata: *"e che per ciascuno dei servizi sopra elencati è in possesso della dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita"* con la seguente attestazione: *"e che per ciascuno dei servizi sopra elencati è in possesso dei contratti unitamente alle fatture quietanzate relative ai servizi prestati"*.

- secondo quesito posto, si conferma che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, nella fase di prequalifica in oggetto, le quote di partecipazione rappresentano un dato indicativo, da indicare come da Modello di domanda di partecipazione.

Si precisa che, nella presente fase di prequalifica, gli operatori potranno altresì specificare, in aggiunta alle quote di partecipazione, le attività, di cui al punto II.1.4) del bando di gara, di competenza di ciascuno delle imprese partecipanti.

- terzo quesito posto, si precisa che il concorrente deve compilare le parti del DGUE relative all'operatore economico (Parti da II a VI), lasciando in bianco ogni parte di competenza della stazione appaltante (Parte I), Il DGUE dovrà essere sottoscritto e presentato unitamente alla Domanda di partecipazione;

- quarto quesito posto, si conferma che, nella presente fase di prequalifica, non è richiesta la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto. L'eventuale dichiarazione della volontà di subappaltare parte della prestazione, dovrà essere resa in sede di successiva fase di offerta.

Domanda 4

In relazione al requisito di capacità tecnica (un contratto per un importo complessivo pari ad almeno 200 000 EUR, oltre IVA, per servizi di consulenza ed assistenza legale di diritto amministrativo a favore del settore pubblico; per gli appalti pluriennali dovrà essere computata la sola quota parte fatturata in detto triennio) possono essere computati anche i servizi giudiziali? Inoltre, possono essere computati ai fini del valore del contratto anche eventuali servizi aggiuntivi e/o complementari affidati?

È possibile chiarire in cosa consista la nozione di assistenza legale, ossia solo stragiudiziale o anche giudiziale?

Quando si parla di attività in favore di soggetti pubblici, si intendono anche società pubbliche?

Risposta 4

Con riferimento al:



- primo quesito posto, si precisa che possono essere computati anche i servizi giudiziari, con esclusione della rappresentanza in giudizio, a condizione che gli stessi siano stati resi nell'ambito di contratti per servizi di consulenza ed assistenza legale di diritto amministrativo a favore del settore pubblico.

Inoltre, si precisa che con riferimento all'attestazione del possesso del requisito dei cui al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica - punto 1 ai fini della determinazione del valore del contratto non possono essere computati gli eventuali servizi aggiuntivi e/o complementari affidati che integrano autonome fattispecie contrattuali;

- secondo quesito posto, si precisa che la nozione di assistenza legale è relativa all'attività stragiudiziale e giudiziale, con esclusione della rappresentanza in giudizio;

- terzo quesito posto, si precisa che si intendono anche società pubbliche, a condizione che trattasi di servizi di consulenza ed assistenza legale di diritto amministrativo a favore del settore pubblico, come indicato al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica - punto 1. del bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco D'ONOFRIO

